

Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ai sensi dell'articolo 6, comma 15 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021). Anno 2019.

Capo I - Finalità e risorse	2
Art. 1 finalità	2
Art. 2 definizioni.....	2
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente	3
Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità	3
Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità	3
Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili	3
Art. 5 interventi finanziabili.....	3
Art. 6 spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa e limiti	4
Art. 7 intensità e ammontare dei contributi	4
Art. 8 cumulo di contributi.....	4
Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda	5
Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione	5
Art. 10 presentazione della domanda	5
Art. 11 cause di inammissibilità della domanda.....	6
Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento.....	6
Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo	7
Art. 13 istruttoria delle domande.....	7
Art. 14 Commissione di valutazione	7
Art. 15 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità.....	7
Art. 16 graduatoria degli interventi ammissibili.....	8
Art. 17 concessione dei contributi.....	8
Art. 18 erogazione in via anticipata e garanzia fideiussoria.....	9
Capo VI - Realizzazione degli interventi	9
Art. 19 avvio degli interventi e tempi di realizzazione	9
Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo.....	9
Art. 20 rendicontazione della spesa e relativa documentazione	9
Art. 21 presentazione della rendicontazione.....	10
Art. 22 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo	10
Art. 23 rideterminazione del contributo	11
Capo VIII – Obblighi del beneficiario.....	11
Art. 24 obblighi del beneficiario	11
Art. 25 vincolo di destinazione.....	11
Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche	12
Art. 26 ispezioni e controlli.....	12
Art. 27 revoca del decreto di concessione del contributo.....	12
Capo X - Disposizioni finali	12
Art. 28 rinvio	12
ALLEGATO A.....	13
ALLEGATO B.....	19
ALLEGATO C.....	20

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge e nei limiti di cui all'articolo 6, comma 15, della Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), i criteri e le modalità per la concessione di incentivi in conto capitale a sostegno di interventi finalizzati alla straordinaria manutenzione per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale, da intendersi come riconversione o recupero di spazi dismessi per l'attività sportiva, di impianti sportivi esistenti, destinati a tutte le discipline sportive.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende:
 - a) per "impianto sportivo": ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, lettera d) della legge, la struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali: spazi per attività sportiva, servizi di supporto, impianti tecnici, spazi per il pubblico, come di seguito definite:
 - 1) spazi per attività sportiva: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente;
 - 2) servizi di supporto: spazi di un impianto sportivo comprendenti spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, locali di primo soccorso, locali antidoping ovvero di controllo in generale, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi comprensivi della sede sociale, parcheggi interni al perimetro dell'impianto. Non rientrano nei servizi di supporto gli spazi rivolti ad attività commerciali o di natura tale da non risultare necessari allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive ospitate dall'impianto, quali aule didattiche, laboratori, punti di ristorazione, foresterie;
 - 3) impianti tecnici: impianti idrico, sanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio;
 - 4) spazi per il pubblico: posti spettatori con relativi servizi igienici, posto di primo soccorso, aree a servizio dell'impianto, parcheggi purché interni al perimetro dell'impianto, percorsi. Non rientrano negli spazi per il pubblico i parcheggi esterni al perimetro dell'impianto;
 - b) per "impianto polisportivo": il complesso formato da più impianti sportivi destinati a diverse e distinte pratiche sportive, e nel quale i servizi di supporto, gli impianti tecnici e gli spazi per il pubblico possono essere comuni ai singoli diversi spazi per l'attività sportiva;
 - c) per "intervento": risultato di un insieme coordinato di lavori, anche di diversa tipologia, nonché di forniture di prodotti e prestazione di servizi, relativo a un impianto sportivo e necessario per assicurarne la funzionalità e la fruibilità;
 - d) per "lavori principali": le attività edilizie di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro relative a interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, che presentino un carattere finanziariamente e funzionalmente più rilevante tra le voci componenti il quadro economico dell'intervento;
 - e) per "omologazione": l'attestazione di idoneità di un impianto sportivo realizzato, completo e potenzialmente funzionante, all'esercizio della pratica sportiva e allo svolgimento di competizioni e all'omologazione dei relativi risultati. L'atto di omologazione è atto ufficiale emesso dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate in relazione ai regolamenti tecnici stabiliti autonomamente dalle medesime.
 - f) per "vincolo di destinazione": l'obbligo per il beneficiario di mantenere i requisiti soggettivi di cui **all'articolo 4, commi 2 e 3, lettere a), b) e d)**, nonché, di mantenere la destinazione dell'impianto sportivo alla pratica dello sport cui si riferisce l'intervento finanziato per la durata di cinque anni dal termine effettivo di conclusione dei lavori oggetto dell'intervento finanziato;
 - g) per "assegnatario": il soggetto il cui intervento è stato inserito utilmente in graduatoria e quindi ammesso a contributo;

- h) per "beneficiario": il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;
 - i) per "firma digitale valida": la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
2. Per le definizioni delle attività edilizie rilevanti ai fini del presente Bando, si rimanda all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2019.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, di seguito denominato Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Bando i seguenti soggetti:
 - a) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietarie dell'impianto sportivo oggetto di intervento;
 - b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, che dispongano di idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.
2. I soggetti di cui al **comma 1, lettera a)** devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere senza fini di lucro;
 - b) avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - c) essere proprietari dell'impianto sportivo alla data di presentazione della domanda.
3. I soggetti di cui al **comma 1 lettera b)** devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere senza fini di lucro;
 - b) avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - c) possedere idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione;
 - d) possedere idoneo titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'impianto sportivo per la durata del vincolo di destinazione.
4. I requisiti di cui al **comma 2 e 3, lettere a), b) e c)** devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
5. Il requisito di cui al **comma 3, lettera d)**, deve sussistere alla data della concessione del contributo. La mancata trasmissione della documentazione comprovante la disponibilità dell'impianto entro il termine perentorio assegnato dal Servizio, è considerata rinuncia al contributo.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi, su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia, come definiti **dall'articolo 2, comma 1, lettera c)**, aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere finalizzati alla straordinaria manutenzione per la ristrutturazione o l'adeguamento funzionale, da intendersi come riconversione o recupero di spazi dismessi per l'attività sportiva, di impianti sportivi esistenti;
 - b) essere destinati ad autonomi impianti sportivi rivolti a una singola pratica sportiva o a distinti impianti sportivi rivolti a una singola pratica sportiva all'interno di un impianto polisportivo;

- c) prevedere un costo totale complessivamente non inferiore a euro 40.000,00 e non superiore a euro 100.000,00, come indicato nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico di cui alla domanda;
 - d) prevedere per la loro realizzazione un cofinanziamento, con fondi propri del soggetto richiedente o di terzi, non inferiore al 30% del costo totale, così come indicato nel quadro economico di cui alla domanda.
2. Non sono finanziabili gli interventi:
 - a) relativi a impianti sportivi collocati all'interno di un comprensorio scolastico ovvero inclusi in un edificio scolastico o in una pertinenza di un edificio scolastico;
 - b) previsti dalla Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI – anni 2019-2021", relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

Art. 6 spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa e limiti

1. Sono ammissibili le spese riportate nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico di cui alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento e consistenti, in via generale, in spese per lavori, spese tecniche nonché oneri per l'IVA qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002.
2. Non sono ammissibili le spese consistenti in oneri per espropri o acquisizioni di aree e immobili.
3. La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa; quest'ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del contributo regionale sia ai fini della rendicontazione dell'intervento finanziato.
4. Il limite minimo di spesa ammessa, a seguito dell'attività istruttoria di cui **al Capo V**, per ciascun beneficiario non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 40.000,00, pena l'inammissibilità della domanda.
5. Il limite massimo di spesa ammessa, a seguito dell'attività istruttoria di cui **al Capo V**, per ciascun beneficiario non può essere superiore a euro 100.000,00, fatta salva una flessibilità in aumento del 10% della soglia massima.

Art. 7 intensità e ammontare dei contributi

1. Il limite massimo di contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario non può superare il 70% della spesa ammessa.
2. I contributi sono concessi in misura pari alla quota della spesa ammessa, come accertata in fase istruttoria, che risulta non coperta dal cofinanziamento di cui **all'articolo 5, comma 1, lettera d)**.
3. Gli interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo previsto **al comma 1** a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo è concesso con le modalità di cui **al comma 5** ed esclusivamente se risulta superiore almeno al 40% della spesa ammessa.
5. Per le finalità di cui **al comma 4**, il Servizio invita il richiedente interessato a presentare una dichiarazione di accettazione del contributo entro il termine perentorio di sette giorni, decorso inutilmente il quale il contributo si intende rinunciato. Il termine di sette giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta. Nel caso di rinuncia espressa o presunta, non si dà luogo a scorrimento della graduatoria e la posizione del soggetto interpellato rimane salva agli effetti **del comma 7**.
6. I beneficiari, finanziati ai sensi del comma 4, rendicontano la totalità della spesa ammessa a prescindere dal limite percentuale del contributo concesso.
7. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Art. 8 cumulo di contributi

1. Il medesimo intervento può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Bando.

2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta sul modello **allegato A** al presente Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4** possono presentare una sola domanda di contributo, riferita a un unico impianto sportivo. Nel caso in cui un soggetto presenti più domande, riferite al medesimo impianto sportivo o a più impianti sportivi, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate.
3. Le domande riferite a un impianto sportivo collocato all'interno di un impianto polisportivo sono ammissibili qualora riguardino servizi di supporto, impianti tecnici e spazi per il pubblico comuni a più spazi per l'attività sportiva.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento proposto;
 - b) elaborato grafico dello stato di progetto;
 - c) computo metrico estimativo;
 - d) dichiarazione di un tecnico qualificato, indicante i termini presunti di inizio e fine lavori;
 - e) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario;
 - f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di conoscenza del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 24**, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura.
5. Deve altresì essere allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla sottoscrizione e presentazione della domanda, redatta secondo il modello **allegato C** al presente Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 4, lettere a), c) ed e)** comporta la non ammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 10 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva ed è sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione "LR 8/2003 art. 3 - Bando 2019. Impianti sportivi".
2. La domanda può essere inoltrata dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante o di altro soggetto, purché debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del richiedente.
3. La domanda deve essere inviata dalle ore 09.00.00 del giorno 13 agosto ed **entro e non oltre le ore 23.59.59 del giorno 22 settembre 2019** a pena di inammissibilità. La domanda **deve inoltre pervenire all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 23 settembre 2019**, a pena di inammissibilità.

4. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di invio di cui **al comma 3**, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui **al comma 3**.
6. La firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'art. 2, comma 1, lettera i)**.
7. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti **dall'articolo 4**;
 - b) relative a interventi privi di uno o più dei requisiti di cui **all'articolo 5, comma 1**, o relative agli interventi di cui **all'articolo 5, comma 2**;
 - c) prive di firma e, in caso di firma autografa, prive della fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita di procura del soggetto proponente; in caso di firma digitale, se la firma è basata su un certificato scaduto;
 - d) presentate in forma diversa da quella prevista **dall'articolo 9, comma 1**;
 - e) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto ovvero presentate dal medesimo soggetto e riferite a due o più impianti sportivi ovvero presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo impianto sportivo, **ai sensi dell'articolo 9, comma 2**;
 - f) prive dei documenti indicati **all'articolo 9, comma 4, lettere a), c) ed e)**;
 - g) prive della fotocopia del documento di identità in corso di validità, nel caso di sottoscrizione autografa della domanda o delle dichiarazioni sostitutive di cui **all'articolo 9, comma 4, lettera e)**;
 - h) presentate con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC) prevista **dall'articolo 10, comma 1**;
 - i) presentate dopo la scadenza dei termini di cui **all'articolo 10, comma 3**;
 - j) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui **all'articolo 13, comma 2**, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori;
 - k) per le quali, a seguito dell'attività istruttoria di cui **all'articolo 13**, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore a euro 40.000,00 o superiore a euro 100.000,00, salvo quanto stabilito **dall'articolo 6, commi 4 e 5**;
 - l) relative ad interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda, ai sensi **dell'articolo 19, comma 1**.
2. Non trova applicazione il **comma 1, lettera e)** qualora soggetti diversi presentino domande riferite a distinti impianti sportivi collocati all'interno di un impianto polisportivo.
3. In deroga **al comma 1, lettera b)**, sono ammissibili le domande relative a interventi che prevedano un costo superiore al limite massimo di euro 100.000,00, ma entro un margine di flessibilità del 10% del limite stesso.

Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

Art. 13 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e oggettivi degli interventi presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
3. Qualora nella domanda o nella relazione tecnica non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui **all'articolo 15**, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
4. Sono inammissibili le domande per le quali, a seguito dell'attività istruttoria, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore a euro 40.000,00 o superiore a euro 100.000,00, salvo quanto stabilito **dall'articolo 6, comma 5**.
5. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate dalla Commissione costituita ai sensi **dell'articolo 14**, che attribuisce a ciascuna di esse i punteggi corrispondenti all'applicazione dei criteri di cui **all'articolo 15**. È data facoltà alla Commissione, qualora ne riscontri i presupposti, di richiedere al Servizio un supplemento istruttorio in merito all'ammissibilità di singole voci di spesa.

Art. 14 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui **all'articolo 15**, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Regione, è costituita una Commissione valutativa composta dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, nonché da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Le funzioni di presidenza sono svolte dalla figura dirigenziale sovraordinata. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo.
2. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I membri delegati dal CONI operano nella Commissione anche facendo riferimento alle informazioni e ai dati rilevati in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6 quater della legge regionale 8/2003.

Art. 15 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione degli interventi e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
 - a) tipologia dei lavori oggetto dell'intervento: fino ad un massimo di 50/100 punti suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - a1) previsione di lavori su spazi per attività sportive;
 - a2) previsione di lavori su spazi per il pubblico;
 - a3) previsione di lavori su servizi di supporto e impianti tecnici;

- b) coerenza dell'intervento previsto rispetto alle caratteristiche dell'impianto: fino ad un massimo di 35/100 punti suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - b1) previsione di lavori diretti all'ottenimento dell'omologazione dell'impianto rispetto alla tipologia di campionato/manifestazione ospitata o da ospitare nell'impianto sportivo nel triennio successivo alla presentazione della domanda. L'Atto di omologazione deve essere rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate competenti e operanti nell'ambito del CONI;
 - b2) intensità di utilizzo dell'impianto;
 - c) entità del cofinanziamento pari o superiore al 40% del costo totale dell'intervento: fino ad un massimo di 10/100 punti.
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati **all'allegato B** al presente Bando.
 3. Il punteggio derivante dall'applicazione dei sub criteri a2) e a3) di cui alla lettera a) **del comma 1**, è ridotto d'ufficio di un terzo qualora l'intervento riguardi servizi di supporto, impianti tecnici e spazi per il pubblico comuni a più spazi per l'attività sportiva.
 4. In caso di parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
 - c) interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);
 - d) ordine cronologico di presentazione: l'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato ai sensi **dell'articolo 10, comma 3**.

Art. 16 graduatoria degli interventi ammissibili

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio degli interventi da finanziare, con l'importo del contributo rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a contributo. Decorso cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario, il contributo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2020. Anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile all'assegnatario, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal presente Bando.

Art. 17 concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 45 giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui **all'articolo 16**.
2. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
3. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato **dall'articolo 16, comma 3**, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 45 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione

dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.

Art. 18 erogazione in via anticipata e garanzia fideiussoria

1. L'erogazione in via anticipata del 50% del contributo concesso è disposta a seguito della trasmissione da parte del beneficiario di idonea dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori principali.
2. In deroga **al comma 1**, l'erogazione del contributo è disposta in via definitiva e in un'unica soluzione, a seguito della trasmissione di copia del contratto con il quale il beneficiario stesso ha ottenuto una garanzia fideiussoria per un importo equivalente all'intero ammontare del contributo.
3. Ai fini dell'applicazione **del comma 2**, il beneficiario trasmette, antecedentemente alla trasmissione della dichiarazione di cui **al comma 1**, una dichiarazione del legale rappresentante con la quale viene espressa la volontà di optare per l'erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione. La trasmissione del contratto di cui **al comma 2**, antecedentemente alla trasmissione della dichiarazione di cui **al comma 1**, equivale a scelta dell'opzione.
4. La garanzia fideiussoria di cui **al comma 2** può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'organo regionale competente.
5. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia sino alla data del decreto di cui **all'articolo 22, comma 4**. Il Servizio può richiedere al beneficiario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in relazione alla durata presumibile del procedimento; in caso di inottemperanza il beneficiario decade dal contributo con conseguente revoca del decreto di concessione e applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 19 avvio degli interventi e tempi di realizzazione

1. I lavori relativi all'intervento oggetto della domanda sono avviati successivamente alla data di presentazione della stessa.
2. I lavori devono essere iniziati entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data di ricezione, da parte del beneficiario, del decreto di concessione del contributo e devono concludersi entro 24 mesi dalla data medesima.
3. Il termine di ultimazione dei lavori di cui **al comma 2**, può essere prorogato su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.
4. Il termine per la conclusione dei lavori non può essere fissato o prorogato oltre i 6 mesi antecedenti il termine perentorio di rendicontazione del contributo, di cui **all'articolo 21, comma 1**.

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

Art. 20 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.
2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione del legale rappresentante che attesti sia l'avvenuta realizzazione dei lavori descritti nella domanda di contributo, sia l'entità del quadro economico finale dell'intervento suddiviso per voci di spesa e dichiari l'entità e la provenienza degli

- eventuali altri contributi pubblici o finanziamenti privati ottenuti per il medesimo intervento;
- a) copia dell'atto di omologazione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), qualora all'intervento finanziato sia stato assegnato un punteggio derivante dall'applicazione del sub criterio b1) **dell'articolo 15, comma 1, lettera b)**;
 - b) una dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
 - c) per i soli soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera b)**, una dichiarazione dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo attestante la conformità dell'intervento realizzato al titolo autorizzatorio rilasciato dall'ente medesimo;
 - d) copia della documentazione giustificativa della spesa di cui **al comma 3**.
- 3.** La documentazione giustificativa della spesa:
- a) deve essere intestata al beneficiario e riportare l'indicazione che la spesa è stata finanziata da un contributo regionale;
 - b) è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale a titolo esemplificativo l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi di cui alla lettera successiva;
 - c) può contemplare spese pagate in contanti entro i limiti di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporti i medesimi dati;
 - d) deve essere annullata in originale; diversamente, alla documentazione digitale è allegata dichiarazione del legale rappresentante attestante che la stessa non è stata dedotta a rendiconto per diversi o ulteriori sovvenzioni;
 - e) per le spese tecniche comprende anche il modello F24 unito a una dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento del tributo relativo, con il modello medesimo.
- 4.** Non è deducibile a rendiconto la documentazione inerente rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra il soggetto emittente il documento di cui **al comma 2, lettera b)** e amministratori, coniugi, parenti e affini sino al secondo grado riferiti al beneficiario.

Art. 21 presentazione della rendicontazione

- 1.** La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine di 12 mesi dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, e comunque, entro il termine perentorio di 60 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
- 2.** Il beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare totale della spesa ammessa, come determinata nel decreto di concessione del contributo, in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda.

Art. 22 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

- 1.** Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
- 2.** Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta si motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione.
- 3.** A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile ed erogando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.

4. L'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione del contributo è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 180 giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui **all'articolo 20**.

Art. 23 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa. In tale caso il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché i lavori risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario;
 - b) si accerti che la somma della quota di cofinanziamento, attestata ai sensi **dell'articolo 8, comma 2** e del contributo di cui al presente Bando risulti superiore alla spesa sostenuta per l'intervento. In tale caso l'importo del contributo viene rideterminato nella misura pari alla differenza tra la spesa complessivamente sostenuta per i lavori e la quota di cofinanziamento ricevuto, purché i lavori risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Art. 24 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) trasmettere la dichiarazione attestante le altre sovvenzioni eventualmente ottenute, ai sensi **dell'articolo 8, comma 2**;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 10, comma 7**;
 - c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - d) trasmettere la dichiarazione di inizio lavori, ai sensi **dell'articolo 18, comma 1**;
 - e) avviare l'iniziativa in data successiva alla presentazione della domanda e, comunque, entro 12 mesi dalla ricezione del decreto di concessione, ai sensi **dell'articolo 19, commi 1 e 2**;
 - f) realizzare i lavori conformemente all'intervento ammesso a contributo;
 - g) rispettare le tempistiche indicate per la realizzazione dell'intervento, ai sensi **dell'articolo 19, comma 2**;
 - h) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 21, comma 1**;
 - i) mantenere il vincolo di destinazione, ai sensi **dell'articolo 25, comma 1**;
 - j) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 26**;
 - k) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
 - l) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017.

Art. 25 vincolo di destinazione

1. I beneficiari devono mantenere per la durata di 5 anni dal termine di conclusione dei lavori oggetto di contributo, i requisiti soggettivi di cui **all'articolo 4, commi 2 e 3, lettere a), b) e d)**, nonché, il requisito oggettivo del mantenimento della destinazione dell'impianto sportivo alla pratica dello sport cui si riferisce l'intervento finanziato.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione è attestato con dichiarazione sostitutiva redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, da trasmettere alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del beneficiario, ovvero dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante, entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la dichiarazione.
3. Il mancato invio della dichiarazione di cui **al comma 2** comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 26 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 27 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - 1) avvio dei lavori prima della presentazione della domanda;
 - 2) lavori realizzati sostanzialmente diversi da quelli oggetto dell'intervento ammesso a contributo;
 - 3) spesa ammessa a rendiconto inferiore del 50% della spesa ammessa a contributo;
 - c) mancata trasmissione di documentazione ovvero mancato esercizio di una facoltà o azione nel termine perentorio stabilito;
 - d) mancato rispetto del termine di inizio lavori stabiliti **dall'articolo 19, comma 2**;
 - e) accertamento, in ogni tempo, che l'intervento finanziato è inserito, anche come parte di un intervento complesso, nella Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI – anni 2019-2021", relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018;
 - f) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro 12 mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al beneficiario;
 - g) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento del vincolo di destinazione ai sensi **dell'articolo 25, comma 4**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo X - Disposizioni finali

Art. 28 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

Domanda di contributo per i lavori (titolo/oggetto dei lavori):

Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art.3 comma 1

Incentivi per interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi

Alla

Direzione centrale cultura e sport

Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Via Milano 19

34132 TRIESTE

PEC: Direzione centrale cultura e sport

DA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC → **cultura@certregione.fvg.it**

Quadro A	RICHIEDENTE
	Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello
Denominazione ¹	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Indirizzo sede legale (VIA - CAP - CITTA' - PROV)	
Indirizzo sede operativa	
Telefono	
Cellulare	
e-mail	
PEC	
Sito web/profilo facebook/altra modalità on line di pubblicazione dei contributi ricevuti ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1, commi da 125 a 127	
Quadro B	LEGALE RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE
Nome e Cognome	
Nato a	

¹ indicare la denominazione riportata nello statuto e atto costitutivo

Quadro D1	Quadro economico della spesa presunta	
A) Lavori	€:	
B) IVA sui lavori	€:	
C) Spese tecniche	€:	
Totale N.B. non deve essere inferiore ad euro 40.000,00 e superiore a euro 100.000,00	€:	
Quadro D2	Fonti di finanziamento dell'intervento	
FONTI DI FINANZIAMENTO DEL TOTALE GENERALE DELLA SPESA		IMPORTO
1. CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE FVG (non può essere superiore al 70% de TOTALE)		€:
2. COFINANZIAMENTO (con fondi propri o proveniente da terzi)		€:
TOTALE (deve corrispondere al totale indicato nel quadro D1)		€:
CHIEDE		
un contributo per la realizzazione dell'intervento dettagliato nel "Quadro C" della presente richiesta		
Quadro E	Dichiarazioni e comunicazioni	
Il soggetto proponente, come sopra rappresentato DICHIARA:	<ul style="list-style-type: none"> • che il contributo regionale relativo all'iniziativa, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 ai fini della liquidazione e dell'assoggettamento fiscale del contributo per iniziative sportive e ricreative: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> è soggetto a ritenuta del 4% <input type="checkbox"/> non è soggetto a ritenuta del 4% • di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modifiche (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e delle conseguenze ivi previste per il mancato adempimento. • di essere a conoscenza del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000. 	
Il soggetto proponente, come sopra rappresentato COMUNICA:	<ul style="list-style-type: none"> • che il conto corrente relativo ai rapporti in essere con codesta Amministrazione regionale, è il seguente: accredito sul conto corrente postale n _____ intestato al creditore _____ accredito sul conto corrente bancario di seguito indicato aperto a suo nome presso l'istituto di credito _____ dipendenza _____ intestato a _____ 	

2. documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, o soggetto delegato, dell'ente proponente (a pena di inammissibilità della domanda)	<input type="checkbox"/>
3. documento che dimostra il possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene inclusa l'autorizzazione ad effettuare i lavori (solo per soggetti non proprietari di impianti sportivi)	<input type="checkbox"/>
4. relazione illustrativa dell'intervento proposto (a pena di inammissibilità della domanda)	<input type="checkbox"/>
5. elaborato grafico dello stato di progetto	<input type="checkbox"/>
6. computo metrico estimativo (a pena di inammissibilità della domanda)	<input type="checkbox"/>
7. dichiarazione di un tecnico qualificato, indicante i termini presunti di inizio e fine lavori	<input type="checkbox"/>
8. procura	<input type="checkbox"/>
Referente da contattare per eventuali necessità	
Nome e Cognome	
Tel.: Cell.:	Email:

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 disponibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'impiantistica sportiva <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA207/articolo.html>

data

Luogo

gg/mm/aaaa

Timbro - se persona giuridica - e firma leggibile

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà

(articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000)

In riferimento all'istanza di incentivo oggetto della domanda, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____

dichiara

- di essere il Legale rappresentante/procuratore di _____

con sede operativa in² _____

- che il codice fiscale dell'ente rappresentato è _____

che l'ente di cui è legale rappresentante non persegue finalità di lucro, come espressamente previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo;

che lo statuto o l'atto costitutivo prevedono espressamente, tra le finalità, lo svolgimento di attività sportiva.

data

Luogo

gg/mm/aaaa

Timbro - se persona giuridica - e firma leggibile

Per la validità delle dichiarazioni il dichiarante deve allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità

² indirizzo completo

ALLEGATO B all'articolo 15 del Bando - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione degli interventi			
CRITERIO		PUNTEGGIO	INDICATORI
a) tipologia dei lavori oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. a) del bando e obiettivo dei lavori: fino a un massimo di punti 50/100;			
a.1	<u>Previsione di lavori su spazi per attività sportive</u> (terreno di gioco, campi, piste, vasche e relative fasce di rispetto)	fino ad un massimo di 26 Punti	- Lavori di straordinaria manutenzione per adeguamento funzionale (riconversione e recupero) 26 punti - Lavori di straordinaria manutenzione diversi dall'adeguamento funzionale 20 punti
a.2	<u>Previsione di lavori su spazi per il pubblico</u> (posti spettatori con relativi servizi igienici. Non rientrano negli spazi per il pubblico i parcheggi esterni al perimetro dell'impianto)	15 Punti	
a.3	<u>Previsione di lavori su servizi di supporto e impianti tecnici</u> (gli spazi di un impianto sportivo comprendenti spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, locali di primo soccorso, locali antidoping ovvero di controllo in generale, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi comprensivi della sede sociale, parcheggi interni al perimetro dell'impianto. Non rientrano nei servizi di supporto gli spazi rivolti ad attività commerciali o di natura tale da non risultare necessari allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive ospitate dall'impianto, quali aule didattiche, laboratori, punti di ristorazione, foresterie. Impianti idrico, sanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio)	9 Punti	
b) coerenza dell'intervento previsto rispetto alle caratteristiche dell'impianto ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. b) del bando: fino a un massimo di punti 35/100			
b.1	previsione di lavori diretti all'ottenimento dell'omologazione dell'impianto rispetto alla tipologia di campionato/manifestazione ospitata o da ospitare nell'impianto sportivo nel triennio successivo alla presentazione della domanda	20 Punti	
b.2	intensità di utilizzo dell'impianto oggetto dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento (ore/anno)	fino ad un massimo di 20 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • da 2000 ore all'anno Punti 20 • da 1001 a 1999 ore all'anno Punti 15 • da 500 a 1000 ore all'anno Punti 10
c) entità del cofinanziamento pari o superiore al 40% del costo totale dell'intervento: punti 10/100			

Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ai sensi dell'articolo 6, comma 15 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021). Bando 2019

PROCURA PER LA COMPILAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E
PRESENTAZIONE A MEZZO PEC DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO³
(ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____ codice
fiscale _____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione/Società sportiva
_____ con sede legale in⁴ _____ e sede operativa
in⁵ _____, codice fiscale _____

Conferisce procura speciale
(artt. 1387 e seguenti del Codice Civile)

a (cognome e nome) _____,

codice fiscale _____

per la compilazione, sottoscrizione e presentazione a mezzo pec della domanda di contributo e della documentazione parte integrante della domanda, a valere sul bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge regionale [3 aprile 2003, n. 8](#) (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ai sensi dell'articolo 6, comma 15 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021). Bando 2019, approvato con delibera della Giunta regionale n. ___ del __/__/2019, per la realizzazione dell'intervento indicato nella domanda

Data e firma⁶

³ Per la validità della procura, il legale rappresentante deve allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.

⁴ Indicare indirizzo completo: via, n. civico, comune, provincia.

⁵ Indicare la sede operativa qualora la sede legale non sia localizzata in Friuli Venezia Giulia.

⁶ Il documento deve essere convertito in formato pdf e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione/Società sportiva.